

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3399

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

—————

Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale
della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, regolando al contempo le competenze dell'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, oltre alla soppressione della Consulta Araldica da attuarsi in ottemperanza alla norma costituzionale, occorre provvedere alla rideterminazione delle competenze residuali del succitato Ufficio.

Tra tali competenze, oltre alla concessione di emblemi (stemmi, gonfaloni, bandiere, sigilli), a regioni, città, comuni, comunità montane e isolane, alle unioni di comuni, agli enti militari, a università ed enti giuridici; oltre alle risposte a quesiti araldici e storico-araldici da parte di Amministrazioni pubbliche, enti e privati, vanno ricordate le competenze in materia di riconoscimenti delle onorificenze della S. Sede e degli or-

dini cavallereschi da essa vigilati, nonché di conferimenti all'Avvocatura dello Stato di pareri in materia di cognomizzazione di predicati di titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922, in attuazione della citata disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Si tratta di una serie di compiti che richiede una adeguata consulenza storico specialistica come quella svolta in questi decenni dall'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato costituita il 30 giugno 1958 proprio per l'approfondimento degli studi storico-araldici, nella prospettiva e con la esclusiva finalità di tutela del patrimonio storico e culturale italiano e che per dette peculiari caratteristiche è l'unico organismo italiano di questo tipo la cui funzione e competenza è riconosciuta dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318 è soppressa.

2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall'ente di cui al comma 1.

